



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni
all'esito della discussione orale all'udienza del 4 luglio 2024
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2023 promossa da:

██████████ (██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in ██████████ 9 ██████████ presso il difensore
avv. ██████████

ATTORE

contro

██████████ (██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ N. ██████████
██████████ presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. ██████████/2022, al fine di far valere l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione dal medesimo rilasciata in data 14/11/2011 a garanzia dei debiti della ██████████ S.n.c. di ██████████ & C. ██████████ S.p.a., azionata col procedimento monitorio.

L'opponente, premesso che a seguito della notifica del predetto decreto ingiuntivo e del precetto era stata promossa l'esecuzione mobiliare presso terzi RGE n. ██████████/2023 nell'ambito della quale il G.E. aveva concesso all'esecutato termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione in relazione alle clausole contrattuali ritenute abusive, ha eccepito la nullità della clausola n. 6 della fideiussione omnibus per contrarietà all'art. 2, comma 2, lettera a) L. 287/90. In particolare, prevedendo tale

clausola la dispensa per l'istituto di credito dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., estendendo il diritto derivante dalla fideiussione in favore della banca in 36 mesi, l'opponente ha dedotto che il creditore aveva omesso di coltivare le proprie istanze entro 6 mesi dal termine di scadenza dell'obbligazione principale individuabile al più tardi nel 2014, essendo la cessione del credito intervenuta in data 20/7/2020.

Ha quindi domandato dichiararsi la nullità della clausola contestata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore in quanto liberato dalla propria obbligazione.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] S.p.a. e per essa [REDACTED] S.p.a., contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

All'esito della discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

L'opponente lamenta la nullità della clausola n. 5 (indicata dalle parti come n. 6) del contratto di fideiussione (doc. 2 parte opponente) in quanto conforme al modello ABI 2005/2006.

In primo luogo, va rilevato che non può essere ritenuta sussistente l'invalidità della clausola in esame, che deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c., essendo dirimente il fatto che la pattuizione non è conforme

all'articolo 6 dello schema ABI, poiché la clausola ABI prevede una totale rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato anche se il creditore non ha mai proposto istanze verso il debitore; mentre la pattuizione contrattuale per cui è causa mantiene invece l'obbligo per il creditore di agire nei confronti del debitore, a pena di estinzione del credito verso il fideiussore, pur ampliando il termine da 6 a 36 mesi.

In ogni caso, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 17 maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia Sez. U -, Sent. n. 9479 del 6/4/2023, secondo cui – qualora il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nel quale non è contenuta una specifica motivazione in ordine all'assenza di clausole abusive – la nullità del contratto potrebbe essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede esecutiva.

Per condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito infatti, l'inapplicabilità del principio di diritto sopra menzionato deriva dalla circostanza che le clausole asseritamente conformi al modello ABI non possono essere qualificate come "abusive" nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, venendo in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. 287/1990 (Trib. di Monza, sentenza, n. 1500 del 3/7/2023).

Conseguentemente, non venendo in rilievo alcuna clausola "abusiva", le censure concernenti la nullità di una clausola contrattuale per violazione della normativa anticoncorrenziale, peraltro, nel caso in esame comunque infondate per le ragioni sopra esposte, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante proposizione di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.

Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, compresi tra i valori minimi e medi, tenuto conto dell'unicità dell'udienza e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Respinge l'opposizione;
2. Condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. e per essa [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute, e oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.

Reggio nell'Emilia, 27 luglio 2024

Il Giudice
dott. Laura Fioroni

